

DELIBERA N. 58/21/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ ITALIA NETWORK 2 GROUP
S.R.L.S. (AUTORIZZATA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO OPERANTE IN AMBITO NAZIONALE “249 SPORT” – LCN
249) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL’ARTICOLO 5-TER, COMMI 1 E 3, ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N.
538/01/CSP**

(PROC. N. 2780/FB)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 marzo 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, con nota prot. n. 21258 del 10 settembre 2020, pervenuta all’Autorità in pari data (prot. n. 0369232), ha segnalato, tra l’altro, la trasmissione in data 21 aprile 2020 tra le ore 08:00 e le ore 14:00, di programmi di televendite di servizi di cartomanzia e similari da parte del servizio media audiovisivo “*249 Sport*” operante in ambito nazionale sul canale LCN 249, della società Italia Network 2 Group S.r.l.s., allegando i file video contenenti la videoregistrazione di detti programmi.

Con atto CONT. 34/20/DCA/N°PROC.2780/FB del 2 novembre 2020 la Direzione contenuti audiovisivi dell’Autorità ha contestato alla società Italia Network 2 Group S.r.l.s. la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 5-ter, commi 1 e 3, del “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, di cui all’allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP, per aver trasmesso sul canale LCN 249, in data 21 aprile 2020, nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 23:00, televendite relative a servizi di cartomanzia, nel corso delle quali i conduttori rivolgono espressi inviti a comporre i numeri telefonici con numerazione a sovrapprezzo (prefisso 899) che appaiono in sovrappressione con l’indicazione del costo del servizio offerto.

2. Deduzioni della società

La società Italia Network 2 Group S.r.l.s. - cui il citato atto di contestazione CONT. 34/20/DCA/N°PROC.2780/FB del 2 novembre 2020 è stato notificato in data 3

novembre 2020 - non ha presentato memorie giustificative né ha chiesto di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione.

3. Valutazioni dell'Autorità

In ordine ai fatti oggetto di contestazione si considera quanto segue:

- come evidenziato nella citata nota prot. n. 21258 del Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni e rilevato nell'atto di contestazione CONT.34/20/DCA/N°PROC. 2780/FB del 2 novembre 2020, nella programmazione del servizio media audiovisivo "249 Sport" operante in ambito nazionale sul canale LCN 249 si riscontra, in data 21 aprile 2020, nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 23:00, la trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive relative a servizi di cartomanzia, nel corso delle quali i conduttori rivolgono espressi inviti a comporre i numeri telefonici con numerazione a sovrapprezzo (prefisso 899) che appaiono in sovrimpressione sul teleschermo con l'indicazione del costo del servizio offerto;
- nella nota di segnalazione del 10 settembre 2020, il Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni ha precisato che sulle numerazioni telefoniche pubblicizzate sono stati eseguiti controlli a campione che hanno evidenziato come dopo aver composto il numero apparso sul teleschermo (ad esempio 899778060 - 899886050), si ascoltava un messaggio preregistrato che forniva le informazioni preventive riguardanti i costi del servizio ("*servizio di cartomanzia offerto da C2C S.r.l. al costo di euro 0,24 alla risposta ed euro 0,98 al minuto IVA compresa*"), invitando a rimanere in linea per 4 secondi per fornire il proprio consenso ad usufruire della prestazione ed accedere automaticamente e senza facoltà di opzione, al servizio di cartomanzia;
- se a norma dell'art. 1336 c.c., l'offerta al pubblico vale come proposta quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, ossia la causa (la compravendita del servizio), l'oggetto (il servizio di cartomanzia e il relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando, le comunicazioni commerciali mandate in onda da "249 Sport" presentano tutti gli elementi atti a individuare una "*offerta al pubblico*" attraverso il mezzo radiotelevisivo e pertanto a qualificare le trasmissioni oggetto di contestazione come "*televendita*" consistente, per la definizione fornita dall'articolo 2, lett. ii) del d.lgs.n. 177/05, nell' "*offerta diretta trasmessa al pubblico allo scopo di fornire un servizio dietro pagamento*";

RITENUTO di confermare quanto rilevato nell'atto di contestazione n. CONT. 34/20/DCA/N°PROC.2780/FB del 2 novembre 2020 in merito alla violazione da parte del servizio di media audiovisivo "249 Sport", delle disposizioni contenute nell'articolo 5-ter, commi 1 e 3, del "Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite" di cui all'allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP ove si prevede che "*nel corso delle trasmissioni di televendita relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili è vietato mostrare in sovrimpressione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo*" ed ancora che tali comunicazioni commerciali audiovisive "*non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00*";

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, *lett. a*) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo “249 Sport” deve ritenersi di lieve gravità in considerazione della circostanza per la quale gli episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate sono stati riscontrati in un'unica giornata di programmazione sottoposta a monitoraggio.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati “Telemaco” del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2018, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 133.880,00 euro e il bilancio in utile di esercizio;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Italia Network 2 Group S.r.l., con sede legale in Roma, viale Caduti per la Resistenza n. 711, autorizzata alla fornitura del servizio media audiovisivo “249 Sport” operante in ambito nazionale sul canale LCN 249, di pagare la sanzione amministrativa di euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50), al netto di

ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art.5-ter, commi 1 e 3, del "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*" di cui all'allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/05;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 58/21/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 58/21/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 18 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba